

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) [2020/2091] DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 dicembre 2020

che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Si è verificato un aumento del numero di riproduzioni di banconote in euro ritirate dalla circolazione confondibili dalla generalità del pubblico con le banconote in euro originali, nonostante alcune di tali riproduzioni riportino limitate o non facilmente identificabili indicazioni circa la loro natura di «copie», «senza corso legale», oppure «solo per uso scenico», poiché hanno l'aspetto visivo delle banconote in euro e imitano certe caratteristiche di sicurezza delle banconote. Tali riproduzioni sono offerte e acquistate principalmente attraverso negozi online o siti Internet. Le riproduzioni confondibili dalla generalità del pubblico con le banconote in euro originali sono illegali ai sensi dell'indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea ⁽¹⁾. Pertanto è importante adottare misure per ridurre ed eventualmente bloccare ogni loro ulteriore diffusione, che integrino le misure esistenti a disposizione dell'Eurosistema, incluse le procedure di infrazione che possono comportare sanzioni in conformità al Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 ⁽²⁾.
- (2) Sin dall'introduzione delle banconote in euro, i membri dell'Eurosistema si sono scambiati opinioni in merito alla legalità o illegalità di certe riproduzioni, per assicurare interpretazioni conformi nell'area dell'euro. Tuttavia, per gestire possibili future richieste di esenzioni per tipologie di riproduzioni che non possano essere valutate alla luce di prassi consolidate, è necessario mettere in atto una procedura per assicurare interpretazioni conformi in tali situazioni.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2003/5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2003/5 è modificato come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1. per «riproduzione irregolare» si intende qualsiasi riproduzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea (*) che:

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

- a) non soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2013/10 e non sia esentata dalla BCE o dalla BCN rilevante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione BCE/2013/10; oppure
 - b) violi il diritto d'autore della BCE sulle banconote in euro, ad esempio influenzando negativamente la reputazione delle banconote in euro;
2. per «attività irregolare» si intende la produzione, il possesso, il trasporto, la diffusione, la vendita, la promozione, l'importazione nell'Unione e l'utilizzo o il tentato utilizzo di riproduzioni irregolari nelle transazioni.

(*) Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).»;

2. L'articolo 2 è modificato come segue:

- a) il titolo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Applicazione di provvedimenti per contrastare le attività irregolari»;

- b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora una BCN venga a conoscenza di un'attività irregolare svolta nel proprio territorio nazionale, la BCN stessa, con comunicazione standard predisposta dalla BCE, ordina all'autore di interrompere una o più delle relative attività irregolari e, se opportuno, ordinare al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa.»;

- c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*:

«1 *bis*. Qualora una BCN venga a conoscenza dello svolgimento di un'attività irregolare, direttamente o indirettamente, incluso in forma elettronica su siti Internet contenenti il relativo dominio url nazionale, tramite strumenti di comunicazione su filo senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di avere accesso alla riproduzione irregolare dal luogo e nel momento scelti individualmente, effettua immediatamente una notifica alla BCE. La BCN ordina anche all'autore di interrompere l'attività irregolare, utilizzando modelli standardizzati forniti dalla BCE. La BCE quindi adotta tutte le misure necessarie per rimuovere la riproduzione irregolare dall'ubicazione elettronica.

1 *ter*. La BCE ha anche la facoltà di ordinare all'autore di interrompere una o più delle attività irregolari nel territorio di uno o più degli Stati membri e al di fuori dell'Unione. Se opportuno, la BCE ordina al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa.

1 *quater*. Prima di adottare una delle misure di cui al presente articolo, la BCN informa la BCE, che coordina le misure da adottare in modo che la BCN o la BCE, secondo i casi, agisca nell'ambito della propria competenza richiesta nell'adottare qualunque misura.»;

- d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La successiva decisione di avviare una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (*), che potrebbe comportare l'imposizione di sanzioni in conformità a tale regolamento è assunta dal Comitato esecutivo della BCE o dalla BCN rilevante. Prima di adottare tale decisione, la BCE e la BCN interessata si consultano reciprocamente e la BCN informa la BCE dell'esistenza o, alternativamente, della possibilità di intraprendere una distinta procedura di infrazione ai sensi della normativa penale nazionale, nonché dell'esistenza di altro adeguato presupposto giuridico ai sensi del quale avviare un'azione contro l'attività irregolare, quale, ad esempio, la normativa sul diritto d'autore. Qualora una procedura di infrazione sia stata già intrapresa o, alternativamente, debba essere intrapresa ai sensi della normativa penale nazionale, ovvero qualora esista la possibilità di agire contro l'attività irregolare ai sensi di altro adeguato presupposto giuridico, non è intrapresa nessuna procedura di infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98.

(*) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).»;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La BCE adotta per proprio conto i provvedimenti di cui al presente articolo qualora:

- a) non sia ragionevolmente possibile stabilire l'origine dell'attività irregolare; o
- b) l'attività irregolare sia stata o sarà svolta nel territorio di diversi Stati membri partecipanti; o
- c) l'attività irregolare sia stata o sarà svolta all'esterno del territorio degli Stati membri partecipanti.»;

3. l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Richieste di esenzione per le riproduzioni

1. Tutte le richieste di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione BCE/2013/10 sono trattate:

- a) dalla rispettiva BCN per conto della BCE; se le riproduzioni sono state o saranno prodotte solo nel territorio dello Stato membro; oppure
- b) dalla BCE in tutti gli altri casi descritti all'articolo 2, paragrafo 5, della decisione BCE/2013/10.

2. Se una BCN riceve una nuova richiesta di esenzione, ne informa la BCE e comunica la propria di intenzione di concedere o meno l'esenzione. Se i pareri della BCE e della BCN divergono, il Comitato esecutivo assume la decisione. Ai fini dell'adozione di una decisione, il Comitato esecutivo tiene conto dei pareri del Comitato per le banconote e del Comitato legale, in particolare di ogni parere espresso riguardo alla situazione specifica dello Stato membro in questione, fatti salvi i pareri espressi sulle implicazioni della decisione per l'intera area dell'euro. La BCE raccoglie i dati sulle richieste ricevute (anche se non indirizzate alla BCE stessa) e sugli esiti di tali richieste e ne informa le BCN. La BCE può anche pubblicare periodicamente i dati consolidati.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
